

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0083	Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0853	Mancata attuazione della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/0852	Mancata attuazione della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/0845	Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni	PM	No	Stadio invariato

Scheda 6 2011/0844	Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/0609	Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all'avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2012/0083 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/78/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 24 novembre 2010, non è stata ancora recepita in Italia. Ai sensi dell’art. 13 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro il 31 dicembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni contenute nei seguenti articoli della medesima: all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 2, paragrafi 2, 5, 7 e 9, all’articolo 2, paragrafo 11, lettera b), all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), primo comma, all’articolo 5, paragrafi 6, 8 e 9 (in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 3, della Direttiva 2003/71/CE), all’articolo 5, paragrafo 10, all’articolo 5, paragrafo 11, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 12, all’articolo 6, paragrafo 1 (in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della Direttiva 2004/39/CE), all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), all’articolo 6, paragrafi 10, 13, 14 e 16, all’articolo 6, paragrafo 17, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafi 18 e 19 (in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 3, primo comma, della Direttiva 2004/39/CE), all’articolo 6, paragrafo 21, lettere a) e b), all’articolo 6, paragrafo 23, lettera b), all’articolo 6, paragrafi 24, 25 e 27, all’articolo 7, paragrafo 12, lettera a), all’articolo 7, paragrafi 13, 14, 15 e 16, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 9, paragrafi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 32, all’articolo 9, paragrafo 33, lettere a) e b), all’articolo 9, paragrafo 33, lettera d), punti da ii) a iv), all’articolo 9, paragrafi 34 e 35, all’articolo 9, paragrafo 36, lettera b), punto ii), all’articolo 9, paragrafo 37, lettera b), all’articolo 9, paragrafi 38 e 39, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafi 2, 4, 11, 14, 19 e 31, all’articolo 11, paragrafo 32, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 8, della Direttiva 2009/65/CE, e all’articolo 11, paragrafi 33, 34 e 36. Dei predetti provvedimenti attuativi deve essere data immediata comunicazione alla Commissione. Quest’ultima, dal momento che a tutt’oggi non risulta la comunicazione in questione, ritiene che i provvedimenti in oggetto non siano stati emessi.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legislativo 30 luglio 2012, n. 130

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l'art. 22 della stessa aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni in essa contenute, fra cui quelle di cui all'articolo 17 sopra menzionato - che l'attuazione delle medesime, nell'ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato che l'Italia ha ommesso di dare attuazione all'art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010 e che, pertanto, ha trascurato di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell'ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Quindi, da tale data, si sarebbero dovute adottare le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all'accoglimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nell'art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni - di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L'importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno precisato di aver già provveduto a recepire, in parte, i paragrafi 1 e 2 dell'art. 17 della Dir. 2003/41/CE, sopra menzionati, mediante l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 252/2005. Il comma 2 dello stesso art. 7 bis prevede, tuttavia, che la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati, da assegnare in ulteriore dotazione agli enti pensionistici, sia rimessa ad apposito Regolamento del MEF. Circa tale Regolamento, le Autorità italiane medesime hanno comunicato alla Commissione che l'emanazione del predetto avrà luogo entro il Novembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0853 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/44/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa a talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, strutture master – feeder e procedura di notifica.

Ai sensi dell'art. 34 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 giugno 2011, fatta eccezione per gli artt. 7 e 29, i quali dovranno essere attuati nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2013. Tutti i provvedimenti funzionali all'attuazione della Direttiva dovranno essere comunicati alla Commissione.

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora adottato i provvedimenti, adeguati all'attuazione della sopraddeata Direttiva 2010/44/UE, che erano stati richiesti dalla Direttiva stessa entro la data del 20 giugno 2011, come sopra indicato.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/44/UE mediante i seguenti provvedimenti : 1) Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012; 2) Provvedimento della Banca d'Italia dell'8/5/2012; 3) Provvedimento della Banca d'Italia del 9/5/2012; 4) Comunicato della Banca d'Italia dell'8/5/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari

Scheda 4 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0852 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito del diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/43/UE recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE relativa ai requisiti organizzativi, conflitti di interesse, regole di condotta, gestione rischio e accordo tra depositario e società di gestione.

Ai sensi dell'art. 46 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei all'attuazione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i provvedimenti suddetti non siano stati adottati e che pertanto, a tutt'oggi, la Direttiva 2010/43/UE non abbia ancora avuto recepimento nell'ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/43/UE mediante i seguenti provvedimenti: 1) Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012; 2) Provvedimento della Banca d'Italia dell'8/5/2012; Provvedimento della Banca d'Italia 9/5/2012; Comunicato della Banca d'Italia dell'8/5/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 5 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0845 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/109/CE che modifica le Direttive 77/91/CEE, 78/855/CE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, relativa agli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusioni e scissioni.

Ai sensi dell'art. 6 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi diritti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che le predette misure non le sono state comunicate, che le medesime non siano state ancora adottate, per cui la Direttiva 2009/109/CE non sarebbe stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 123.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0844 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/65/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Ai sensi dell'art. 116 della stessa, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento nel diritto nazionale, entro il 30 giugno 2011, delle seguenti disposizioni nella medesima contenute: articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, articolo 1, paragrafo 3, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), articolo 2, paragrafo 5, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, articolo 6, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 1, alinea, articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e i), articolo 15, articolo 16, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 3, articolo 17, paragrafo 1, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), articolo 17, paragrafo 3, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafi da 4 a 7, articolo 17, paragrafo 9, secondo comma, articolo 18, paragrafo 1, alinea, articolo 18, paragrafo 1, lettera b) articolo 18, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, articolo 18, paragrafi 3 e 4, articolo 19, articolo 20, articolo 21, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, articolo 22, paragrafo 1, articolo 22, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 27, terzo comma, all'articolo 29, paragrafo 2, articolo 33, paragrafi 2, 4, e 5, agli articoli da 37 a 42, articolo 43, paragrafi da 1 a 5, articoli da 44 a 49, articolo 50, paragrafo 1, alinea, articolo 50, paragrafo 3, articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, articolo 54, paragrafo 3, articolo 56, paragrafo 1, articolo 56, paragrafo 2, primo comma, alinea, articoli 58 e 59, articolo 60, paragrafi da 1 a 5, articolo 61, paragrafi 1 e 2, articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 63, articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3, articoli 65, 66 e 67, articolo 68, paragrafo 1, alinea e lettera a), articolo 69, paragrafi 1 e 2, articolo 70, paragrafi 2 e 3, articoli 71, 72, 74, 75, paragrafi 1, 2 e 3, articoli da 77 a 82, articolo 83, paragrafo 1, lettera b), articolo 83, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, articolo 86, articolo 88, paragrafo 1, lettera b), articolo 89, lettera b), articoli da 90 a 94, articoli da 96 a 100, articolo 101, paragrafi da 1 a 8, articolo 102, paragrafo 2, secondo comma, articolo 102, paragrafo 5, articolo 107, articolo 108, articolo 109, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 110, e allegato I. Gli Stati membri stessi informano senza indugio la Commissione dell'adozione delle predette misure attuative, applicandole a decorrere dal 1° luglio 2011. La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti attuativi non siano stati adottati e che, pertanto, la Direttiva 2009/65/CE non sia stata ancora recepita nell'ordinamento italiano

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che in data 16 aprile 2012 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 47, recante attuazione della Direttiva 2009/65/CE in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/0609 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che non è ancora stata recepita nell’ordinamento nazionale italiano la Direttiva 2009/110/CE relativa all’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, di modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 2000/46/CE.

Ai sensi dell’art. 22 della stessa, gli Stati membri sono tenuti, entro il 30 aprile 2011, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone quindi comunicazione immediata alla Commissione.

La Commissione sostiene, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, che i provvedimenti attuativi in questione non siano stati adottati e che pertanto, ad oggi, la Direttiva 2009/110/CE non sia stata ancora recepita nel diritto italiano.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2009/110/CE, in oggetto, tramite il Decreto Legislativo n. 45 del 16 aprile 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2011/2150** – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri**Violazione**

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi di tali disposizioni, agli Stati membri della UE è fatto obbligo di adoperarsi per facilitare l'adempimento dei compiti propri dell'Unione europea stessa, astenendosi, di conseguenza, dall'assumere qualsiasi condotta che possa compromettere il raggiungimento - da parte della medesima Istituzione sovranazionale - dei propri obiettivi. In particolare, si fa riferimento alla circostanza per cui, nell'anno 2005, il Consiglio UE ha emanato delle "Direttive di negoziato" nei confronti della Commissione europea, ad orientamento dei contenuti di un successivo Accordo, che la Commissione medesima avrebbe dovuto stipulare con la Cina. Tale Accordo, inerente a questioni di "partenariato" e di "cooperazione" (APC), si sarebbe dovuto informare, pertanto, alle linee guida fissate dal Consiglio con le suddette "Direttive di negoziato". Nell'ambito di queste ultime, è compresa una clausola su "migrazione e mobilità", la quale prevede, fra l'altro, che i titolari di "passaporto diplomatico", rispettivamente dell'Unione europea e della Cina, possano entrare e circolare nel territorio della controparte senza necessità di "visto". L'inserimento di tale clausola nell'ambito dei negoziati relativi alla stipula del sopra menzionato Accordo APC (che a tutt'oggi non è stato ancora concluso), risponde ad un preciso scopo. Si tratta, infatti, di invogliare il partner cinese - mediante la concessione di un trattamento di riguardo nei confronti dei suoi diplomatici - ad assumere precisi impegni, sempre nel contesto dello stipulando Accordo, in materia di "riammissione". Si tratta di indurre lo stesso Stato, in altri termini, ad accettare il rimpatrio dei cittadini cinesi presenti, illegalmente, sul territorio dell'Unione europea. Ora, l'obiettivo in tal modo perseguito dalla UE con la stipula dell'Accordo di cui sopra, rischierebbe di essere mancato per effetto dell'Accordo bilaterale, concluso dall'Italia con la Cina, che è stato notificato alla delegazione della UE a Pechino con nota del 27/7/2011. In grazia di quest'ultimo Accordo, infatti, l'Italia risulta aver già concesso alla Cina, per quanto riguarda il territorio italiano, l'ingresso e la circolazione dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, ancorchè non muniti di "visto". Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale Accordo vanifichi gli sforzi compiuti dalla UE per ottenere, dalla Cina, significativi impegni in materia di "riammissione". Infatti, per quanto attiene il concludendo Accordo APC, l'Unione persegue la strategia di porre in stretto rapporto di interdipendenza la clausola comportante la facilitazione dell'ingresso, nella propria area, dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, con la sottoscrizione, da parte cinese, di importanti vincoli di collaborazione sul punto della "riammissione" dei cittadini cinesi entrati illegalmente nella UE stessa. E' allora evidente che l'Accordo stipulato dall'Italia - concedendo alla Cina l'esenzione dal visto, per quanto concerne la porzione dell'area UE costituita dal proprio territorio, pur in assenza dell'impegno cinese sul punto della "riassunzione" - rende inefficace, almeno in parte, la politica perseguita dall'Unione e si pone in contrasto, di riflesso, con il suddetto art. 4 par. 3 TFUE.

Stato della Procedura

In data 8 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i Verbal di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata che è controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.**

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all’articolo 43 del Trattato CE, nonché l’obbligo, che l’articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità Europea (ora sostituita dall’Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 di tale Accordo. Si premette in generale che, a norma dell’Accordo medesimo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall’altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all’Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell’Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “comunitarie” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest’ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l’acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell’Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell’ambito della competenza normativa esclusiva dell’Unione europea nell’ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.